



RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

Circolare n. 112 - 4 Maggio 2020

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO: MAGGIO 2020

AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO UNDER 35:
OPERATIVA LA PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO Pag. 2

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE
DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 Pag. 4

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI Pag. 9

PERMESSI COVID-19 PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE Pag. 15

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE A PARTIRE
DAL 1° LUGLIO 2020: ABROGAZIONE DEL BONUS D.L. N. 66/2014 ED
INTRODUZIONE DELLA NUOVA DETRAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO
FISCALE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020 Pag. 15



**AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO UNDER 35:
OPERATIVA LA PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO**

L'INPS, con la circolare n. 57 del 28 Aprile 2020, di fatto rende operativo e fornisce chiarimenti sull'esonero contributivo previsto per le assunzioni, negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, soffermandosi sui rapporti di lavoro incentivati, sulla compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione e fornendo indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

In particolare, l'agevolazione consiste nell'esonero parziale del 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 3.000 euro annui da parametrare e riconoscere su base mensile (in caso di rapporto a tempo parziale, è necessario il riproporzionamento). La riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l'eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che procedano all'assunzione dello stesso lavoratore.

Inoltre, l'esonero è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Per le assunzioni effettuate dal 2019, fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 10, della L. n. 160/2019 (c.d. "Legge di Bilancio 2020"), l'incentivo strutturale si applicava esclusivamente a favore di giovani di età inferiore a 30 anni. La legge di Bilancio 2020 ha invece ampliato l'ambito soggettivo di applicazione anche agli assunti negli anni 2019 e 2020 di età inferiore a 35 anni, modificando l'art. 1, comma 102, della Legge n. 205/2017 che originariamente riguardava esclusivamente i contratti del 2018.

Di conseguenza, l'esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente al vigore della disciplina della Legge n. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a 35 anni di età.

A partire dell'annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all'esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Datori di lavoro beneficiari

L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

L'esonero contributivo non si applica invece nei confronti della pubblica amministrazione.

Rapporti di lavoro incentivabili

L'incentivo trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine), fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.

Nell'ambito di applicazione dell'incentivo possono essere ricompresi i casi di regime di part-time; inoltre, l'incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L'esonero contributivo è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001.

Sono esclusi dall'incentivo, i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria

Analogamente, non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua.

Compatibilità con altri incentivi

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Pertanto, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, comma 11, della L. n. 92/2012.

Al riguardo, è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla Legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- L'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della Legge n. 68/1999. Al riguardo, la fruizione dell'incentivo disciplinato dal citato art. 13 della Legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale;
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012 pari, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, la fruizione dell'incentivo disciplinato dalla Legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. "De Minimis".

Inoltre, ai fini del cumulo dell'incentivo:

- con riferimento alle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2019, l'esonero è cumulabile con l'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud" nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. A tal fine, la fruizione dell'incentivo in trattazione può avvenire, a partire dal tredicesimo mese di rapporto di lavoro, per un totale di ventiquattro mesi;
- l'esonero è cumulabile con l'incentivo "Occupazione NEET";
- l'esonero è cumulabile con l'Incentivo Lavoro (IO Lavoro).

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Il D.L. n. 23/2020, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia COVID-19 e diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ha stabilito che Sace Spa conceda, fino al 31 Dicembre 2020, garanzie in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Le garanzie della Sace Spa non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 da destinarsi a supporto di piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa, nel quale sono stanziati somme proprio allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Fermo restando il limite complessivo massimo, con decreto del MEF può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione Europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti

Spa (Cdp Spa) entro il 31 Dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Condizioni e modalità

La garanzia è rilasciata entro il 31 Dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata fino a 24 mesi. Oltre ai limiti già evidenziati, per ottenere la garanzia sono fissate le seguenti condizioni e modalità.

Solvibilità	<p>L'impresa beneficiaria non deve rientrare, al 31 Dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 del Regolamento (UE) 702/2014 e del Regolamento (UE) 1388/2014.</p> <p>L'impresa beneficiaria non deve essere presente, al 29 Febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.</p>
Importo massimo del prestito assistito da garanzia	<p>L'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;• il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 Dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa. <p>Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa o su base consolidata, qualora l'impresa appartenga a un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia o di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima</p>

	<p>impresa, o il medesimo gruppo, quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.</p>
Quanto copre la garanzia	<p>La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:</p> <ul style="list-style-type: none">• 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;• 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;• 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. <p>Ai fini dell'individuazione della percentuale si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.</p> <p>Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio o di dati certificati con riferimento al 9 Aprile 2020 se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da Sace Spa, fermo quanto previsto in merito al rendiconto periodico a SACE Spa, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da Sace Spa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;• in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a Sace Spa e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;• il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla Sace Spa.

	<p>Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate al punto precedente, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con Decreto del MEF, sentito il MISE, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace Spa, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none">• contributo allo sviluppo tecnologico;• appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;• incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;• impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;• peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica. <p>Con il Decreto sopra citato possono essere elevate le percentuali di copertura, fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili sopra elencati.</p>
Commissioni annuali	<p>Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;• per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Mitigazione del rischio	<p>La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.</p>
Copertura	<p>La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa dopo il 9 Aprile 2020, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito.</p>
Costi	<p>Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.</p> <p>Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le</p>

	<p>medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.</p>
Impegni	<p>L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; • a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. <p>I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a Sace Spa, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti. Sace Spa ne riferisce periodicamente al MEF.</p>
Ammontare complessivo delle esposizioni	<p>Il soggetto finanziatore deve dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 Aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 Aprile 2020.</p>
Destinazione del finanziamento	<p>Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.</p>
Garanzia dello Stato	<p>Sulle obbligazioni di Sace Spa derivanti dalle garanzie concesse è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da Sace Spa con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Sace Spa svolge anche per conto del MEF le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, Sace Spa opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del MEF possono essere impartiti a Sace Spa indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti.</p>

Ulteriori modalità	<p>Con Decreto del MEF possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni prima elencate.</p> <p>In caso di modifiche della comunicazione della Commissione Europea del 19 Marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati possono essere conseguentemente adeguati con Decreto del MEF, di concerto con il MISE.</p>
---------------------------	--

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Sono operative le prime misure del Decreto Liquidità che semplificano e ampliano l'operatività del Fondo di garanzia per le operazioni presentate dal 10 Aprile 2020.

L'accesso alla garanzia sarà più semplice, perché non prevede più la valutazione del merito di credito dell'impresa da parte del gestore del Fondo. Mutano i limiti dimensionali dei beneficiari per includere le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, rispetto alla precedente soglia di 249.

La garanzia è concessa anche alle imprese che hanno crediti deteriorati con le banche (in particolare, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti). Anche l'ammissione a procedure concorsuali, per alcune fattispecie, non sarà più di impedimento per l'accesso alla garanzia.

Sono, infine, eliminate le limitazioni dell'intervento del Fondo alla sola riassicurazione/controgaranzia, previste da alcune Regioni. Imprese e professionisti potranno, dunque, richiedere, senza le precedenti restrizioni, la garanzia diretta anche in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana.

Nelle more dell'autorizzazione della Commissione Europea, è disponibile sul sito del Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica, una nuova versione dell'allegato 4 ("Allegato 4-bis"), che dovrà essere utilizzata per richiedere la garanzia del Fondo per i finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020.

Il predetto allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (micro, piccole e medie imprese; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (banca, intermediario finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Si segnala, inoltre, che il nuovo "Allegato 4-bis" è valido sia per le richieste di garanzia diretta che di riassicurazione/controgaranzia.

L'articolo 13, D.L. 23/2020, prevede che, fino al 31 Dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996 (Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese), si applicano le seguenti misure:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei sub-contraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° Gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
 - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);
- e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima

di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

- f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- g) fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, Decreto MISE 6 Marzo 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "*inadempienze probabili*" o "*scadute o sconfinanti deteriorate*" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272/2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 Gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 Dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, al 9 Aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "*sofferenze*" ai sensi della disciplina bancaria;
- h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;

- i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- m) previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° Gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute al 9 Aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto d'azienda con prosecuzione della medesima attività, si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

- n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 Aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato, le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le CCIAA, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;
- o) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 Gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Il decreto prevede inoltre che, fino al 31 Dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;
- b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dalla lettera c) sopra riportata, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti, ma comunque in data successiva al 31 Gennaio 2020;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo;

- d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, D.L. 14 novembre 2017, non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla sola controgaranzia dei Fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

Inoltre, previa autorizzazione della Commissione Europea, la garanzia dei Confidi di cui all'articolo 13, comma 1, D.L. 269/2003, a valere sulle risorse dei Fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, ovvero di altri Fondi di garanzia di natura pubblica.

Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, D.Lgs. 385/1993, in possesso del requisito di micro, piccola, media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal Decreto MEF 176/2014.

Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. L'articolo 49, D.L. 18/2020, avente il medesimo titolo, è abrogato.

PERMESSI COVID-19 PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Capo del dipartimento della Protezione civile, con ordinanza del 25 Marzo 2020, pubblicata sulla G.U. del 28 Marzo 2020, ha fornito disposizioni relative ai permessi per i volontari della protezione civile.

In particolare, all'articolo 3, si prevede che per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, D.Lgs. 1/2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attività di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro debbano consentire agli stessi di svolgere dette attività fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020: ABROGAZIONE DEL BONUS D.L. N. 66/2014 ED INTRODUZIONE DELLA NUOVA DETRAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020

Si segnala che il D.L. 3/2020, recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente", è stato convertito con modificazioni dalla Legge 21 del 2 Aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 4 Aprile 2020 e in vigore dal medesimo giorno.

Dal 1° Luglio 2020, pertanto, il c.d. "*Bonus 80 euro/Bonus Renzi*" non sarà più erogato, perché sostituito dal trattamento integrativo dei redditi e dall'ulteriore detrazione fiscale previsti dal D.L. n. 3/2020, ora convertito in Legge, con l'ampliamento del numero di rate per l'eventuale trattenuta di quanto non spettante.

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a) (soci delle cooperative), b) (indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), c) (borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), c-bis) (amministratore, sindaco o revisore, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,

partecipazione a collegi e commissioni, altri rapporti di collaborazione), d) (remunerazioni dei sacerdoti, le congrue e i supplementi di congrua), h-bis) (prestazioni pensionistiche ex D.Lgs. 124/1993) e l) (soggetti impegnati in LSU), T.U.I.R, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, T.U.I.R. (altre detrazioni), è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
- è rapportato al periodo di lavoro;
- spetta per le prestazioni rese dal 1° Luglio 2020.

I sostituti d'imposta:

- riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° Luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione, in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, se di importo superiore a 60 euro;
- compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi sopra elencati, spetta, per le prestazioni rese dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

I sostituti d'imposta:

- riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, qualora in tale sede l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, in 8 rate di

pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se lo stesso superi 60 euro.

Abrogazione bonus D.L. 66/2014 (c.d. "Bonus 80 euro/Bonus Renzi")

Il comma 1-*bis* dell'articolo 13, TUIR, è abrogato dal 1° Luglio 2020.

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per le disposizioni sopra evidenziate:

- rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, D.L. n. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) e dell'articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
- il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito](#) per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse.

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie



RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale

DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 2020

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. "Coronavirus") attualmente in corso, con decorrenza lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni normative.

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).

Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell'interno specifico, non avranno più risposta.

I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in possesso.

I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE

		Fax. +39 031-555540	info@frisoniebisceglie.com pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
Amministrazione	Alessandra Romanò	103	alessandra.romano@frisoniebisceglie.com
	Stefania Nogara	124	stefania.nogara@frisoniebisceglie.com
Area paghe	Alberto Balestrini Dott.	102	alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com
	Andrea Beretta	105	andrea.beretta@frisoniebisceglie.com
	Andrea Cappelletti	106	andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com
	Annalisa Cirantideo	107	annalisa.cirantideo@frisoniebisceglie.com
	Cristiana Fedrizzi	108	cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com
	Elisa Lugarini	109	elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com
	Erika Cortese	117	erika.cortese@frisoniebisceglie.com
	Fabio Caruso Dott.	111	fabio.caruso@frisoniebisceglie.com
	Fabio Macera	126	fabio.macera@frisoniebisceglie.com
	Fabrizio Zecchi	113	fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com
	Katia Esposito	115	katia.esposito@frisoniebisceglie.com
	Mara Colombo	114	mara.colombo@frisoniebisceglie.com
Maurizio Ratti	110	maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com	

FRISONI**e**BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

	Patrizia Pellegrini	119	patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com
	Patrizia Polidoro	120	patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com
	Silvia Costa Dott.ssa	121	silvia.costa@frisoniebisceglie.com
	Silvia Perego	123	silvia.perego@frisoniebisceglie.com
	Veruska Pellegrino	125	veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com

Lo Studio, al momento del ripristino dell'ordinario orario di apertura al pubblico e dell'ordinario funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Frisoni e Bisceglie



STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com

PEC: pec.frisoniebisceglie@cn.legalmail.it

Website: www.frisoniebisceglie.com